

Novità fiscali del 9 marzo 2010: legge sulla privacy: aggiornamento del DPS in scadenza; collegato lavoro: novità sanzionatorie per il lavoro nero; riqualificazione energetica (detrazione 55%): software di compilazione aggiornato

Pubblicato il 9 marzo 2010

legge sulla privacy: aggiornamento del DPS in scadenza; collegato lavoro: novità sanzionatorie per il lavoro nero; riqualificazione energetica (detrazione 55%): software di compilazione aggiornato; ritenute sui pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi; soggetti IAS: ancora tempo per potere effettuare l'opzione il riallineamento dei valori contabili e fiscali; rapporto OCSE: difficile per le imprese recuperare l'IVA assolta sugli acquisti esteri; nuovi investimenti in Campania: codice tributo per fruire del credito d'imposta; altre di fisco

Indice:

1) Legge sulla privacy: Aggiornamento del DPS in scadenza

2) Collegato lavoro: Introdotte novità sanzionatorie per il lavoro nero

3) Ritenute sui pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi: Regolati gli adempimenti

4) Soggetti IAS: Ancora tempo per potere effettuare l'opzione il riallineamento dei valori contabili e fiscali

5) Riqualificazione energetica (detrazione 55%): Software di compilazione aggiornato

6) Rapporto OCSE: Difficile per le imprese recuperare l'IVA assolta sugli acquisti esteri

7) Nuovi investimenti in Campania: Istituito il codice tributo per fruire del credito d'imposta

8) Altre di fisco

1) Legge sulla privacy: Aggiornamento del DPS in scadenza

Entro il 31.03.2010, se ne ricorrono le condizioni, andrà aggiornato il DPS.

Infatti, entro tale data gli enti, i professionisti e le aziende, che non si trovino nelle condizioni previste dalla legge per l'adozione di misure semplificate, dovranno aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

In particolare, è l'art. 34, del Codice per la protezione dei dati personali, che prevede tra le misure minime l'adozione del c.d. Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

Il DPS, che ha una funzione meramente descrittiva, impone di fare, una volta all'anno, l'analisi sul sistema di sicurezza (adottato e da adottare) nell'ambito della propria attività.

Semplificazioni

Il comma 1-bis dell'art. 34 del Codice della protezione dei dati personali (introdotto dall'art. 29, comma 1, del D.L. n. 112/2008) prevede che per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione (resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

Per tali finalità (trattamenti effettuati per fini amministrativi e contabili condotti da piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani) il Garante della protezione dei dati personali ha emanato il 27.11.2008 un proprio provvedimento, che prevede modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1 dell'art. 34 del Codice.

Sanzioni

Chi intende fruire delle misure semplificate (autocertificazione) dovrà valutare attentamente la circostanza di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge.

Ciò poiché per le eventuali violazioni del Codice sono previste pesanti sanzioni, che vanno dall'arresto fino a due anni al possibile pagamento di somme da 20.000 a 120.000 euro (art. 169 ed art. 162 co. 2-bis del Codice).

Nonostante i provvedimenti di semplificazione dell'Autorità Garante, ritengo sempre consigliabile la stesura di un DPS anche in caso di trattamento di dati comuni con strumenti elettronici. Detta stesura risponde infatti a quei criteri di misure idonee (non minime) che mettono al riparo il titolare dalle responsabilità civili ex art. 2050 c.c., e - comunque - risponde all'osservanza di criteri di buona organizzazione aziendale.

Fac simile di autocertificazione (redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto.....consapevole di....., ai fini della Codice per la protezione dei dati personali

Dichiara sotto la propria personale responsabilità

Di trattare soltanto dati personali non sensibili ed, eventualmente, di trattare come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi.

Ciò per fini amministrativi e contabili.

Data

In fede

Indipendentemente da ciò, parte di Dottrina consiglia comunque di redigere il DPS anche nei casi in cui non sia dovuto l'obbligo.

2) Collegato lavoro: Introdotte novità sanzionatorie per il lavoro nero

Il datore di lavoro potrà pagare meno in caso di ravvedimento operoso.

Sanzione ridotta per chi ricorre al lavoro nero ma si ravvede. E' una delle novità introdotte dal collegato lavoro alla legge finanziaria 2010, approvato il 03.03.2010 in via definitiva dal Senato.

Il disegno di legge modifica numerose norme in materia di "lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione, apprendistato, occupazione femminile, lavoro sommerso, lavoro pubblico e controversie di lavoro".

Nell'ambito del lavoro irregolare vengono rimodulate le sanzioni in presenza di ravvedimento.

La comunicazione obbligatoria da inviare al centro per l'impiego prima che inizi il rapporto di lavoro ne certifica la regolarità.

La violazione obbliga il datore di lavoro a pagare dai 1.500 ai 12 mila euro per ciascun "dipendente" in nero, con una maggiorazione di 150 euro per ogni giorno che passa.

Adesso, invece, qualora il datore di lavoro decidesse di regolarizzare la posizione dopo l'avvio del contratto di lavoro ma prima dell'ispezione si troverebbe a pagare " dai mille agli 8mila euro e 30 euro suppletivi per ogni giorno di ritardo.

Nel settore turistico, addirittura, il datore che non sia in possesso dei dati necessari per la comunicazione, potrà farla entro il terzo giorno dall'instaurazione del rapporto.

Per quanto riguarda l'ambito previdenziale inoltre, la legge prevede una sanzione elevata del 50%, mentre in passato era pari a 3mila euro.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 06.03.2010)

3) Ritenute sui pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi: Regolati gli adempimenti

L'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento (34755 del 03.03.2010) ha disposto le regole su come effettuare le ritenute Irpef del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta.

Una vera e propria guida dedicata agli adempimenti dei terzi erogatori delle somme e dei creditori pignoratizi, in attuazione del disposto dell'ultimo decreto anticrisi (D.L. n. 78/2009).

Il provvedimento impone al terzo di effettuare la ritenuta d'acconto del 20%, e prevede che il creditore pignoratizio sia tassato in via definitiva, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del terzo erogatore

Il terzo che eroga le somme (su cui opera le ritenute) deve rilasciare al creditore pignoratizio l'apposita certificazione e comunicare al debitore il pagamento eseguito e l'ammontare delle ritenute operate.

Inoltre, deve indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati sui pagamenti effettuati.

Adempimenti del creditore

Il creditore pignoratorio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Niente conguaglio per il debitore

Il debitore, se è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, deve indicarvi i dati relativi al creditore e alla natura delle somme oggetto di debito.

In ogni caso, non deve effettuare le operazioni di conguaglio

4) Soggetti IAS: Ancora tempo per potere effettuare l'opzione il riallineamento dei valori contabili e fiscali

Più tempo per i soggetti IAS: Gli effetti del riallineamento si producono solo in sede di dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2009 (UNICO 2010).

Ciò anche se il contribuente in sede di dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2008 (UNICO 2009) ha omesso di compilare il quadro RQ, non optando, in tal modo, in maniera espressa per il riallineamento.

E' questo il primo chiarimento contenuto nella **circolare n. 8/E del 04.03.2010** emessa **dall'Agenzia delle Entrate** sulla disciplina per il riallineamento dei valori contabili e fiscali (art. 15 del D.Lgs. 29.11.2008 n. 185).

Secondo le Entrate il mancato esercizio dell'opzione ai fini del riallineamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, non é di ostacolo alla possibilità di manifestare tale scelta in sede di dichiarazione integrativa.

In tale evenienza, infatti, la mancata indicazione nella dichiarazione originaria degli elementi utili al riallineamento non può essere interpretata come espressione della volontà di non aderire al regime o alla disciplina speciale.

A tal fine, anche se il contribuente in sede di dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2008 (UNICO 2009) ha ommesso di compilare il quadro RQ, non esplicitando, pur avendone l'intenzione, la volontà di esercitare l'opzione per il riallineamento dei valori, gli effetti del riallineamento che si intende operare si produrranno solo in sede di dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2009 (UNICO 2010), posto che, ai sensi dell'art. 15, comma 10 del D.L. n. 185 del 2008, *"i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata (o avrebbe dovuto esser versata n.d.a.) l'imposta sostitutiva"*.

Peraltro, osserva l'Agenzia, l'omissione in cui può essere incorso il contribuente può essere giustificata dalle oggettive difficoltà di effettuazione di tutti gli adempimenti connessi alla disciplina del riallineamento; e che, in linea di principio, l'opzione in parola non è tanto finalizzata ad ottenere benefici in termini di tassazione quanto, piuttosto, a produrre effetti in termini di semplificazione contabile e fiscale, dato che consente alle imprese - per il tramite del riallineamento - di non dover più gestire i diseallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali ancora presenti in bilancio.

Alla luce di ciò, quindi, non è possibile vietare al contribuente di correggere l'omessa compilazione del quadro RQ, nel termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo, al fine di rendere manifesta la sua intenzione di avvalersi della disciplina del riallineamento.

Alle medesime conclusioni, in termini di integrabilità della dichiarazione ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, perviene l'Agenzia delle Entrate, anche quando

L'intenzione del contribuente di accedere all'istituto opzionale risulta da altri atti o comportamenti quali, ad esempio, il versamento dell'imposta sostitutiva già eseguito (in tutto o in parte), ovvero le annotazioni in contabilità.

E', altresì, ammessa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa per correggere errori e omissioni commessi in sede di dichiarazione originaria nella quale è stata già esercitata l'opzione per la disciplina del riallineamento.

Viene osservato, inoltre, che la presentazione della dichiarazione integrativa dalla quale risulti un'imposta dovuta costituisce titolo per la riscossione, oltre all'applicazione di interessi e della sanzione per omesso, infedele o tardivo versamento dell'imposta di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Comunque, se la dichiarazione integrativa viene presentata prima dell'avvio dell'attività di controllo, nei termini di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente si può avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso, con versamento spontaneo della maggiore imposta, unitamente agli interessi e alla sanzione in misura ridotta ad 1/10 del minimo.

Trattamento fiscale dell'avviamento in caso di conferimento, ex art. 176 del TUIR, del compendio aziendale

L'Agenzia ha, infine, chiarito che il valore dell'avviamento non può essere trasferito e deve essere, quindi, escluso ai fini fiscali dal concetto di azienda conferita.

Considerato che il valore dell'"asset" avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla "dismissione" del compendio aziendale di riferimento), l'Agenzia ritiene che tale posta contabile vada esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del TUIR.

Ciò anche nella ipotesi in cui, sotto il profilo contabile, il valore dell'avviamento sia incluso nel valore delle attività dismesse ai fini della quantificazione dell'utile o della perdita da conferimento.

Pertanto, sotto il profilo fiscale, il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita equivale alla somma algebrica dei valori fiscali di tutti gli elementi patrimoniali trasferiti, escluso il valore fiscale (che resta in capo al soggetto conferente) dell'asset avviamento riferibile al compendio aziendale trasferito.

Il soggetto conferente, pertanto, assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, il valore fiscale dell'azienda conferita (da cui si è escluso l'avviamento ad essa riferibile), mentre il soggetto conferitario, in virtù del principio di neutralità che caratterizza fiscalmente tale operazione, subentra in tutti i valori fiscali che l'azienda conferita aveva presso il soggetto conferente, escluso il valore dell'avviamento.

Ne deriva che il soggetto conferente che, per ipotesi, abbia affrancato il valore dell'avviamento secondo le disposizioni previste dal regime di riallineamento di cui all'art. 15, comma 10, del D.L. 29.11.2008, n. 185, deve continuare a dedurre, ai sensi del medesimo art. 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 (vale a dire, "per noni"), il valore fiscale dell'avviamento "cancellato".

Analoghe conclusioni valgono nell'ipotesi in cui il soggetto conferente abbia precedentemente affrancato il valore dell'avviamento ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, ovvero degli artt. 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis del TUIR ed abbia successivamente effettuato un'operazione di conferimento di azienda ai sensi dell'art. 176 del TUIR.

In tal caso, quindi, il soggetto conferente deve continuare a dedurre, ai sensi dell'art. 103, comma 3-bis del TUIR (vale a dire, "per diciottesimi"), il valore fiscale dell'avviamento, ancorchè stornato contabilmente.

La conservazione del diritto alla deduzione del valore fiscale residuo dell'avviamento "cancellato" in capo al conferente assume rilevanza anche nella ulteriore ipotesi in cui il valore dell'avviamento "cancellato" fosse fiscalmente riconosciuto in quanto acquisito a titolo oneroso, per esempio, per effetto di una precedente operazione di acquisto di azienda.

In tal caso, infatti, il soggetto conferente deve continuare il proprio procedimento di deduzione fiscale ai sensi dell'art. 103, comma 3-bis, del TUIR.

Le suddette conclusioni, secondo cui il soggetto conferente deve continuare il processo di

ammortamento ai sensi dell'art. 15, comma 10, del decreto legge n. 185/ 2008 (ovvero ai sensi dell'art. 103, comma 3-bis, del TUIR), derivano da una duplice serie di considerazioni fatte dalle Entrate:

- la quantificazione dell'avviamento da cancellare deriva da un processo di natura necessariamente valutativa del tutto simile al processo di stima seguito per il test di impairment (così come previsto dallo IAS 36);

- l'operazione di conferimento che determina lo storno contabile dell'avviamento è di natura fiscalmente neutrale e, come tale, non può costituire un'ipotesi di realizzo di plusvalenze e minusvalenze in capo al soggetto conferente.

Pertanto, in virtù del principio di neutralità, il soggetto conferente deve conservare, in relazione all'asset avviamento, il medesimo regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento.

Pertanto, il soggetto conferitario subentra nella medesima situazione fiscale esistente presso il conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita ai sensi dell'art. 176 del TUIR (escluso l'avviamento).

Qualora si verificano i presupposti per l'iscrizione ex novo di una posta a titolo di avviamento, il soggetto conferitario potrà optare per il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, comma 10, del D.L. 29.11.2008, n. 185 ovvero ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del TUIR.

Rimane confermato che, qualora il soggetto conferitario iscriva nuovi maggiori valori sugli elementi patrimoniali già riallineati dal conferente (escluso l'avviamento), ancora suscettibili di essere affrancati ai sensi dell'art. 15, commi da 10 a 12 del D.L. n. 185/2008 (ovvero dell'art. 176, comma 2-ter, del TUIR), lo stesso conferitario potrà autonomamente optare per i citati regimi di affrancamento, limitatamente a tali maggiori valori.

5) Riqualificazione energetica (detrazione 55%): Software di compilazione aggiornato

Disponibile sul sito www.agenziaentrate.it la versione software: 1.0.4 del 08/03/2010.

Cioè del software Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica che consente la compilazione della comunicazione per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta.

Motivo dell' aggiornamento:

E' stato aggiornato l'elenco dei comuni nella sezione "Dati dell'immobile".

La comunicazione può essere trasmessa in via telematica a partire dal 4 gennaio 2010.

Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

(Agenzia delle Entrate, nota del 08.03.2010)

6) Rapporto OCSE: Difficile per le imprese recuperare l'IVA assolta sugli acquisti esteri

Rapporto OCSE sulle procedure di recupero dell'IVA/GST (Good and Services Tax) assolta da soggetti passivi non residenti.

Il Comitato Affari Fiscali dell'OCSE ha reso pubblico, il rapporto sulle prassi di recupero dell'IVA o GST da parte di soggetti non residenti in uso presso le varie Amministrazioni fiscali che illustra le difficoltà delle imprese nel recuperare l'IVA assolta sugli acquisti esteri.

Delle 300 imprese intervistate, il 72% considera le procedure di recupero complesse, mentre quasi il 21% non è in grado di recuperare l'imposta assolta.

(Ministero dell'Economia e Finanze, nota del 08.03.2010)

7) Nuovi investimenti in Campania: Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta introdotto con legge regionale

E' ora possibile utilizzare il credito d'imposta da parte delle imprese che hanno effettuato investimenti produttivi in Campania e sono state ammesse all'agevolazione concessa dall'ente territoriale per promuovere lo sviluppo economico nel territorio della regione.

Infatti, la **risoluzione n. 17/E del 08.03.2010** ha istituito il codice tributo "**3895**", da indicare non solo per gli importi a credito, ma anche per quelli a debito, qualora si intenda ricorrere al ravvedimento per restituire spontaneamente, comprensivo degli interessi, il credito d'imposta erroneamente utilizzato.

In quest'ultimo caso, è dovuta anche la **sanzione** ridotta, per la quale è stato istituito il codice tributo "**3896**" (ravvedimento su reso indebito utilizzo).

I nuovi codici devono essere esposti nella sezione “Erario” dell’F24, mentre nella colonna “anno di riferimento” va indicato quello in cui l’agevolazione è stata concessa.

Il suddetto incentivo è stato previsto dalla legge regionale 21/2007 a favore delle imprese che acquisiscono, anche mediante leasing, beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate sul territorio campano.

Detto beneficio (per la cui fruizione è necessaria la preventiva concessione dell’agevolazione da parte dell’ente) consiste in un credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

8) Altre di fisco:

- Giudici tributari e cause di incompatibilità: Per la decadenza basta la contitolarità dello studio associato

Decade dall’ufficio di giudice tributario anche chi è solo contitolare di uno studio professionale associato che svolge attività di consulenza tributaria, pur se detta attività sia esercitata da altri professionisti.

(Consiglio di Stato, sentenza, n. 1183 del 01.03.2010)

- Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: Decreto pubblicato in G.U.

E' stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5.3.2010 il Decreto 22 febbraio 2010** relativo agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Gli elenchi riepilogativi si compongono di una parte contenente dati di natura fiscale e di una parte contenente dati di natura statistica.

Presentazione degli elenchi

Gli elenchi riepilogativi (di cessioni e di acquisti di beni e servizi) vanno presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Le modalità tecnico-operative per la presentazione degli elenchi sono specificate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

- Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. di recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2010, S.O. n. 43 il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 di recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 22 gennaio. Il decreto entrerà in vigore il 20 marzo 2010.

- Cassazione: Il condono Iva non vale più

A seguito delle decisioni della suprema corte, a sezioni unite, ricadute per chi ha aderito al condono 2002, ritrovandosi con un contenzioso aperto.

In precedenza, già la sentenza della Corte di giustizia europea del 2008 ne aveva sancito l'illegittimità.

Adesso le sentenze del 17.02.2010 (n. 3673, 3674, 3675, 3676 e 3677), hanno definitivamente chiarito che la decisione comunitaria deve essere applicata dal giudice nazionale.

Le Sezioni unite hanno stabilito che l'illegittimità non riguarda gli aspetti procedurali ma quelli sostanziali con la conseguenza che il contribuente non potrà invocare a proprio favore la nullità della sospensione dei termini per proporre impugnazione.

Il giudice tributario chiamato a decidere su controversie in atto che concernono definizioni Iva dovrà non considerare il condono tombale, l'integrativa semplice e la rottamazione dei ruoli per la parte relativa all'Iva.

- Studi di settore: Nuovi modelli dichiarazione redditi Modello UNICO 2010 bozze

Pubblicate sul sito www.agenziaentrate.it le bozze dei 137 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore evoluti nel 2007 e nel 2008, da allegare alla dichiarazione dei redditi Unico 2010 periodo d'imposta 2009.

- Processo tributario: Deposito controdeduzioni sul web dell'Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto indicato dal Ministero ha aggiornato le applicazioni informatiche utilizzate in materia di processo tributario ed in particolare ha predisposto la gestione elettronica delle controindicazioni.

Difatti, è operativa nell'ambito di "Iter", l'applicazione informatica per la gestione del contenzioso, una nuova sezione, denominata "Fascicolo elettronico" che, dal 1° marzo, consente alle direzioni regionali e provinciali, agli uffici locali e al Centro operativo di Pescara, di predisporre via web, le controdeduzioni da presentare alle Commissioni tributarie provinciali e regionali con riferimento ai ricorsi e agli appelli notificati a partire da quella data.

Con la nuova procedura, si fruisce on line del quadro intero della controversia trattata ed è possibile inserire direttamente le informazioni mancanti per completare la predisposizione della controdeduzione (il nome dell'incaricato, il protocollo, la questione controversa e quelle eventuali ulteriori, le richieste dell'ufficio, la firma e gli allegati).

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l